

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

<p style="text-align: center;"><u>TASI e IUC</u></p>	<p>Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è uno dei componenti dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta a decorrere dall'anno 2014, costituita anche dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Normativa di riferimento</u></p>	<p>La disciplina della TASI è contenuta nei commi 669 e ss. dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 – convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 (con specifico riguardo agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).</p> <p>Il Comune di San Giuliano Terme ha disciplinato il tributo con Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 9/09/2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 78 del 27/07/2015.</p> <p>Sempre con deliberazione consiliare n. 78 del 27/07/2015 sono state confermate per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni TASI, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 9/09/2014.</p> <p>Suddette deliberazioni sono consultabili, oltre che sul sito internet comunale, anche accedendo al sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Scadenza SALDO TASI:</u></p>	<p><u>Mercoledì 16/12/2015</u></p> <p>Per determinare l'imposta da pagare a titolo di saldo 2015, si procede come segue: si calcola l'imposta dovuta per l'intero anno e si versa un importo pari alla differenza tra tale cifra e l'imposta versata in acconto.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Per quali immobili si paga:</u></p>	<ul style="list-style-type: none">- <u>Fabbricati adibiti ad abitazione principale</u> da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale, purché non censiti nelle categorie catastali A/1-A/8-A9 (immobili “di lusso”), e relative pertinenze- <u>Fattispecie assimilate all'abitazione principale</u> (si veda relativo paragrafo)- <u>Fabbricati rurali strumentali</u> (aventi i requisiti di ruralità di cui all'art.9, comma 3-bis D.L. 557/1993 e la cui ruralità risulta in atti catastali – categoria D/10 o annotazione di ruralità)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

<p style="text-align: center;"><u>Per quali fabbricati non si paga:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Tutte le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1-A/8-A9 (immobili “di lusso”)</u> - <u>Tutti gli altri fabbricati</u> - <u>Tutte le aree fabbricabili.</u> <p>Per tali immobili il Consiglio Comunale ha deliberato un’aliquota pari a zero.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I <u>terreni agricoli</u>, o meglio i terreni che non costituiscono aree fabbricabili, <u>non sono soggetti alla TASI per legge.</u> <p>Gli immobili di cui sopra continuano tuttavia ad essere soggetti ad IMU, con le esenzioni e le ipotesi di non-applicazione stabilite dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;"><u>ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2015</u> <u>: sono state confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell’anno 2014.</u></p>	<p>Il Comune di San Giuliano Terme con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27/07/2015 ha confermato le aliquote e le detrazioni approvate con Deliberazione Consiliare n. 66 del 09/09/2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aliquota per abitazione principale – sono state stabilite <u>aliquote differenziate in base alla rendita catastale della sola abitazione:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 1 per mille fino ad € 250,00 - 2 per mille da € 250,01 ad € 700,00 - 3 per mille da € 700,01 ad € 1000 - 3,3 per mille oltre € 1000 • Aliquota fabbricati rurali strumentali: 1 per mille; • Aliquota immobili diversi da quelli indicati ai punti precedenti: zero. <p>Per determinare l’aliquota applicabile all’abitazione principale, bisogna prendere in esame la <u>rendita catastale della sola abitazione quale risulta in atti catastali.</u></p> <p>Una volta determinata l’aliquota, questa sarà applicata anche alla/e pertinenza/e.</p> <p><i>Esempio: Abitazione (cat. A/2) r.c. € 240,80 Pertinenza (cat. C/6) r.c. € 40,28</i></p> <p><i>Aliquota spettante: 1 per mille (da applicare sia all’abitazione sia alla pertinenza)</i></p>

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

DETRAZIONI

- **DETRAZIONE DI BASE:** detrazione di € **50,00** se la rendita catastale della sola abitazione **non supera € 500,00**

Per determinare se spetta la detrazione di base di € 50,00, bisogna prendere in esame la rendita catastale della sola abitazione quale risulta in atti catastali.

Esempio: Abitazione (cat. A/2) r.c. € 481,60

Pertinenza (cat. C/6) r.c. € 40,28

Detrazione di base spettante: € 50,00

Oltre alla detrazione di base sono state previste le seguenti eventuali detrazioni, spettanti se sussistono i requisiti di seguito elencati.

- **DETRAZIONE PER FIGLI:** detrazione di € **25,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente ai nuclei familiari con 2 o più figli di età non superiore a 26 anni.

La detrazione per figli spetta solo per il periodo dell'anno in cui sono presenti nel nucleo familiare 2 o più figli di età non superiore a 26 anni.

Esempio: se il primo figlio è nato prima del 1° gennaio 2015 ma il secondo è nato solo il 13 ottobre 2015, la detrazione per figli si calcolerà come segue: $(25+25) / 12 \times 3 = € 12,50$.

Fermo restando che la detrazione per figli spetta solo per il periodo dell'anno in cui sono presenti nel nucleo familiare 2 o più figli di età non superiore a 26 anni, si possono avere i seguenti casi particolari:

1) *nasce un figlio nel corso del 2015: il mese di nascita del figlio deve essere computato, ai fini della quantificazione della detrazione, se i giorni di vita del bambino, nell'ambito del mese di nascita, sono stati almeno 15.*

2) *un figlio compie 26 anni nel corso del 2015: il mese in cui il figlio compie 26 anni sarà computato ai fini della determinazione della detrazione se la data del compleanno è successiva al giorno 14.*

- **DETRAZIONE PER HANDICAP GRAVE:** detrazione di € **100,00** qualora il contribuente sia componente di un nucleo familiare nel quale sia presente un soggetto portatore di handicap grave; la **richiesta di detrazione** deve essere presentata

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

dal contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposta e deve attestare le suddette condizioni (allegare relativa certificazione); nel caso in cui sia già stata presentata una richiesta di detrazione per l'anno 2014 ed il certificato attestante lo stato di handicap grave mantenga la sua validità (perché non rivedibile) **non occorre** presentare una nuova domanda

- **DETRAZIONE PER INVALIDITA' al 100%:** detrazione di € 100,00 qualora il contribuente sia componente di un nucleo familiare nel quale sia presente un soggetto invalido al 100% e che abbia un **ISEE non superiore ad € 25.000,00**, la richiesta di detrazione deve essere presentata dal contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposta e deve attestare le suddette condizioni (allegare relativa certificazione ed attestazione ISEE: per quanto riguarda l'anno 2015 allegare attestazione ISEE redditi anno 2014). nel caso in cui sia già stata presentata una richiesta di detrazione per l'anno 2014 il contribuente **non** deve ripresentare la domanda ma **integrare la precedente con una nuova attestazione ISEE**, purchè il certificato attestante l'invalidità 100% **non** sia scaduto; **il contribuente è invece tenuto a presentare una nuova richiesta nell'ipotesi in cui il certificato sia scaduto, perchè rivedibile.**

CUMULABILITA' DETRAZIONI.

La detrazione di base e le altre previste dal Regolamento sono tra loro cumulabili, salvo il caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico soggetto portatore di handicap grave ed invalido al 100%.

Pertanto, se nel nucleo familiare è presente un soggetto riconosciuto sia invalido al 100%, sia portatore di handicap grave, e l'ISEE del nucleo non supera € 25.000,00, il titolare del diritto reale sull'abitazione dovrà decidere se chiedere l'applicazione della detrazione per handicap grave o quella per invalidità al 100%. Non potrà cumularle.

Invece, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più soggetti portatori di handicap grave/invalidi al 100%, le detrazioni si cumulano.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

Esempio: nel nucleo familiare è presente un soggetto portatore di handicap grave ed un soggetto invalido al 100% e l'ISEE del nucleo non supera € 25.000,00, la detrazione sarà pari a € 200,00; resta inteso che se la rendita catastale dell'abitazione non supera € 500,00 alla detrazione di € 200,00 occorre aggiungere quella base di € 50,00.

ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI LE DETRAZIONI.

La detrazione (singola o multipla che sia) spetta fino a concorrenza del tributo dovuto.

Esempio, se l'imposta lorda è di € 40,00 e la detrazione in astratto spettante è di € 50,00, l'imposta dovuta è comunque pari a zero. Tuttavia, nel caso di mancato utilizzo per intero della detrazione per il pagamento della TASI dovuta per l'abitazione, la parte residua della detrazione può essere utilizzata per il pagamento del tributo dovuto per la pertinenza (o per le pertinenze).

Esempio: imposta lorda abitazione = € 40,00; imposta lorda pertinenza = € 20,00; detrazione per l'abitazione principale spettante = € 50,00. In tal caso dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si scomputa l'importo di € 40,00; dall'imposta dovuta per la pertinenza si scomputa la parte residua della detrazione, pari ad € 10,00 col risultato che per abitazione e pertinenza dovranno essere versati complessivamente € 10,00.

Le detrazioni devono essere rapportate al numero di mesi nei quali sussistono i requisiti.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali fra loro, prescindendo dalla percentuale di possesso.

Con riferimento alla detrazione per figli, questa spetta solo ai genitori.

Se, ad esempio, il nucleo familiare è composto da due coniugi (comproprietari della casa adibita ad abitazione principale) e da due ragazzi che sono figli di uno solo dei due coniugi, solo il coniuge-genitore applicherà alla propria quota di possesso della casa la detrazione per figli.

Si precisa che, in presenza di fattispecie di assimilazione all'abitazione principale (*si veda il relativo paragrafo*), trova applicazione la sola

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

	<p>detrazione-base, tranne il caso del coniuge assegnatario della casa a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
<p><u>Che cosa si intende per abitazione principale e pertinenze</u></p>	<p>Ai fini TASI vale la definizione di abitazione principale stabilita per l'IMU.</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.</p> <p>Si sottolinea inoltre che deve trattarsi di un'unica unità immobiliare iscritta (o iscrivibile) al Catasto Fabbricati. Dunque, in presenza di due unità immobiliari autonomamente accatastate, l'abitazione principale può essere solo una delle due.</p> <p>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si legga in proposito la <u>circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/12</u>, paragrafo 6.</p> <p>Ai sensi dell'art. 817 del codice civile tali fabbricati, per poter essere considerati pertinenze dell'abitazione principale, debbono essere destinati in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione principale stessa.</p>
<p><u>Assimilazioni all'abitazione principale:</u></p>	<ul style="list-style-type: none">- L'abitazione (non “<i>di lusso</i>” e cioè non accatastata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9), e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione (e relative pertinenze) non risulti locata (<i>art. 3 Regolamento TASI</i>).- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari – il Ministero dell'Economia e

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

delle Finanze ha chiarito, nell'ambito delle FAQ su IMU e TASI divulgate il 3/06/14, che in tal caso la TASI è dovuta dal solo possessore, che paga la TASI applicando l'aliquota prevista per l'abitazione principale; laddove il Ministero cambiasse orientamento sulla questione, sarà cura della U.O. Entrate del Comune di San Giuliano Terme darne tempestiva notizia sul sito internet comunale.

- I fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.4.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24.6.2008 – il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito, nell'ambito delle FAQ su IMU e TASI divulgate il 3/06/14, che in tal caso la TASI è dovuta dal solo possessore, che paga la TASI applicando l'aliquota prevista per l'abitazione principale; laddove il Ministero cambiasse orientamento sulla questione, sarà cura della U.O. Entrate del Comune di San Giuliano Terme darne tempestiva notizia sul sito internet comunale.

- La **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; – il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito, nell'ambito delle FAQ su IMU e TASI divulgate il 3/06/14, che in tal caso la TASI è dovuta dal solo coniuge assegnatario; laddove il Ministero cambiasse orientamento sulla questione, sarà cura della U.O. Entrate del Comune di San Giuliano Terme darne tempestiva notizia sul sito internet comunale.

- L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle **Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, D.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica – il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito delle

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

	<p>FAQ su IMU e TASI divulgate il 3/06/14, ha chiarito che l'equiparazione all'abitazione principale spetta solo per la quota posseduta dal "militare". Sviluppando il ragionamento del MEF, avremo che, se la casa è posseduta da entrambi i coniugi, entrambi residenti altrove, i coniugi si comporteranno come segue:</p> <p>quota "militare": esente IMU perché assimilata all'abitazione principale; paga la TASI con l'aliquota prevista per l'abitazione principale; quota dell'altro coniuge; paga l'IMU con l'aliquota fissata per "altri fabbricati"; non paga la TASI.</p> <p>- A decorrere dall'anno 2015, l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; sull'unità immobiliare l'imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, purché il contribuente presenti, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposta, <u>apposita dichiarazione sostitutiva</u> di atto notorio attestante i suddetti requisiti.</p> <p>Le assimilazioni di cui sopra sono previste dalla legge tranne la prima, stabilita per Regolamento.</p>
<p><u>Determinazione base imponibile</u></p>	<p>La base imponibile TASI è la stessa dell'IMU.</p> <p>Pertanto, per determinare la base imponibile del fabbricato, si rivaluta del 5% la rendita catastale dell'immobile, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, e la si moltiplica per i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none">- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.- 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5.- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5).- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

	<p>I contribuenti che devono pagare la TASI per l'abitazione principale e relative pertinenze applicheranno solo il coefficiente 160.</p> <p>Gli altri coefficienti sono stati riportati ad esclusivo beneficio dei possessori di fabbricati rurali strumentali, intendendo per tali i fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 e la cui ruralità risulta in atti catastali (categoria D/10 o annotazione di ruralità).</p>
<p><u>Riduzioni del 50% della base imponibile</u></p>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito delle FAQ su IMU e TASI divulgate il 3/06/2014, ha chiarito che per la TASI valgono le stesse riduzioni del 50% della base imponibile previste per l'IMU, e cioè quelle previste per i seguenti immobili:</p> <p>a) <u>fabbricati di interesse storico o artistico</u> di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42;</p> <p>b) <u>fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati</u>, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (<u>questa riduzione non può riguardare le abitazioni principali, che necessariamente debbono essere utilizzate</u>, tranne le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale di "anziani e disabili ricoverati permanentemente" e di "militari").</p> <p>La riduzione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia o urbanistica.</p> <p>L'inagibilità (o l'inabitabilità) è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.</p> <p>Il Comune di San Giuliano Terme ha disciplinato, con l'articolo 7 del Regolamento IMU, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione.</p> <p>In ogni caso l'applicazione della riduzione è</p>

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

	<p>esclusa per tutta la durata di esecuzione dei lavori edilizi finalizzati al superamento delle condizioni di degrado stesso (si veda il paragrafo dedicato ai fabbricati in ristrutturazione).</p>
<p><u>Fabbricati in ristrutturazione</u></p>	<p>Esattamente come previsto in regime di ICI ed IMU, per tutta la durata dei lavori di nuova edificazione, di demolizione di fabbricato, ristrutturazione edilizia o urbanistica, restauro e risanamento conservativo, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile indipendentemente dalle previsioni del Piano Regolatore Generale (art. 5, comma 6, D. Lgs. 504/1992).</p> <p>Considerato che l'aliquota TASI fissata dal Comune di San Giuliano Terme per le aree fabbricabili è pari a zero, per tutta la durata dei lavori di cui sopra, l'immobile non è soggetto a TASI. Tuttavia, nell'ipotesi eccezionale in cui, durante i lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, l'effettivo utilizzo dell'abitazione (e relative pertinenze) non sia mai cessato (e dunque il possessore ed il suo nucleo familiare non abbiano mai smesso di dimorarvi abitualmente e di risiedervi anagraficamente), oggetto d'imposta è il fabbricato (o i fabbricati, se vi sono pertinenze), che ai fini TASI va tassato come una normale abitazione principale (e relative pertinenze).</p>
<p><u>Chi paga la TASI – Possesso e detenzione</u></p>	<p>In generale la TASI è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'immobile; in caso di locazione finanziaria, dal locatario.</p> <p>Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>Nel Comune di San Giuliano Terme, in base all'articolo 8 del Regolamento TASI, in tal caso l'occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto per l'immobile; il titolare di diritto reale versa la restante parte.</p> <p>Per effetto della scelta del Comune di San Giuliano Terme di approvare un'aliquota <u>pari a zero</u> per gli immobili diversi dall'abitazione principale (e fattispecie assimilate) e dai fabbricati rurali strumentali <u>la ripartizione del tributo tra titolare di diritto reale ed occupante si ha in casi residuali</u>, come, ad esempio, nell'ipotesi di abitazione principale parzialmente locata.</p>

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

Abitazione principale parzialmente locata.

Nell'ipotesi in cui il proprietario di un fabbricato adibito ad abitazione principale (nel quale cioè il proprietario stesso dimora abitualmente e risiede anagraficamente insieme alla propria famiglia) loca ad un altro soggetto una o più stanze, secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze (FAQ del 3/06/14), il totale del tributo, calcolato con l'aliquota prevista per l'abitazione principale, viene ripartito nella misura del 70% a carico del proprietario e del 30% a carico del locatario.

Laddove il Ministero cambiasse orientamento sulla questione, sarà cura della U.O. Entrate del Comune di San Giuliano Terme darne tempestiva notizia sul sito internet comunale.

Tuttavia, in base all'articolo 1, comma 673 della L. 147/2013, in caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore.

Invece nel caso sicuramente molto più frequente in cui l'abitazione sia interamente locata, non si applica il riparto tra possessore ed occupante perché per gli immobili locati è stata fissata un'aliquota pari a zero.

Abitazione posseduta da due o più comproprietari ma adibita ad abitazione principale solo da alcuni di essi.

Nemmeno in tal caso si applica la ripartizione tra proprietari ed occupanti poiché gli occupanti sono al contempo proprietari.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito delle FAQ su IMU e TASI divulgate il 3/06/14, ha chiarito che in tal caso ciascuno dei comproprietari paga la TASI in base alla propria quota di possesso, applicando l'aliquota appropriata (abitazione principale o "altri fabbricati").

Dato che nel Comune di San Giuliano Terme non si paga la TASI per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, nel caso di cui sopra pagano la TASI solo i comproprietari per i quali la casa costituisca abitazione principale.

Esempio: abitazione con rendita catastale di € 481,60 posseduta da due fratelli, dei quali uno (fratello A) ha adibito la casa a propria abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica sua e della sua famiglia), l'altro (fratello B) no. Il fratello A paga la TASI sulla propria quota di possesso con l'aliquota stabilita

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

	<p><i>per l'abitazione principale ed applicando per intero la detrazione di € 50 prevista per le case con r.c. non superiore ad € 500. Il fratello B non paga la TASI (in compenso continua a pagare l'IMU sulla propria quota, applicando l'aliquota "altri fabbricati": scadenze IMU 16 giugno e 16 dicembre).</i></p> <p><u>Solidarietà tra possessori</u> In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà tra possessori comporta che in caso di omesso o insufficiente versamento, il Comune potrà esigere da uno qualunque dei possessori il tributo non versato complessivamente dai comproprietari.</p>
<p><u>Coniuge superstite e diritto di abitazione</u></p>	<p>In caso di decesso di uno dei due coniugi, il coniuge superstite acquisisce per legge il diritto d'abitazione sulla casa coniugale e relative pertinenze ai sensi dell'art. 540, comma 2, del Codice Civile. In tal caso l'unico soggetto passivo dell'imposta è il coniuge superstite stesso, indipendentemente dalle quote di possesso risultanti dalla denuncia di successione. Si precisa che il coniuge superstite acquisisce il diritto d'abitazione solo nell'ipotesi in cui la casa coniugale fosse, alla data di morte dell'altro coniuge, di proprietà solo del coniuge deceduto o solo di entrambi i coniugi. Il coniuge superstite è tenuto a presentare apposita dichiarazione IUC (<i>si veda paragrafo "Dichiarazione TASI"</i>).</p>
<p><u>Periodo di imposta e computo dei mesi</u></p>	<p>La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (o la detenzione) da parte del soggetto diverso dal titolare di diritto reale sul fabbricato (<i>si veda il paragrafo "Chi paga la TASI: possesso e detenzione"</i>); a tal fine il mese durante il quale il possesso (o la detenzione) si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero, viceversa, nel caso di durata del possesso (o della detenzione) inferiore a 15 giorni, il mese non va computato ai fini TASI.</p> <p>Come previsto dall'art. 8 del Regolamento TASI, si applicano alla TASI, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di computo dei mesi di cui all'art. 9 del Regolamento IMU, al quale si</p>

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

<p style="text-align: center;"><u>Come si calcola la TASI</u></p>	<p>rimanda.</p> <p>Il procedimento di calcolo della TASI è lo stesso dell'IMU e si basa sui seguenti passaggi:</p> <p>1. <u>Individuazione della rendita catastale dell'immobile</u> Il primo passo per calcolare la TASI è quello di individuare la rendita catastale dell'immobile su cui si pagherà il tributo. La rendita e le altre informazioni relative agli immobili censiti al catasto fabbricati possono essere consultati telematicamente accedendo al sito internet www.agenziaentrate.gov.it (visure catastali online).</p> <p>2. <u>Rivalutazione della rendita catastale</u> Il secondo passaggio è la rivalutazione della rendita catastale del 5%. La rivalutazione si ottiene semplicemente moltiplicando la rendita catastale per 105 e dividendo il risultato per 100.</p> <p>3. <u>Calcolo della base imponibile</u> La base imponibile, cioè la cifra sulla quale applicare l'aliquota per calcolare l'importo da versare per la TASI, si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata per un coefficiente, che per le abitazioni e relative pertinenze è 160 (si veda il paragrafo "Base imponibile"). I passaggi 2 e 3 possono essere sostituiti, con riferimento alle abitazioni e relative pertinenze, con una semplice operazione: RENDITA CATASTALE X 168.</p> <p>4. <u>Calcolo della TASI</u> a) Rapportare la base imponibile alla percentuale di possesso (o detenzione) ed ai mesi di possesso (o detenzione); b) moltiplicare il risultato delle operazioni di cui alla lettera a) per l'aliquota stabilita dal Comune per quella determinata fattispecie; c) sottrarre l'eventuale detrazione spettante; d) dividere tale importo a metà ed il risultato è l'importo di ciascuna delle due rate (acconto e saldo)</p> <p><u>Esempio di calcolo TASI:</u> <i>marito e moglie possiedono dal 1° luglio 2015 una casa ed una pertinenza, fin dall'inizio adibiti ad abitazione principale: il marito ne possiede la quota del 30%, la moglie la quota del 70%</i></p> <p>R.C. CASA = € 481,60</p>
--	---

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

	<p><i>R.C. PERTINENZA = € 40,28</i> <i>ALIQUOTA DA APPLICARE: 2 per mille</i> <i>DETRAZIONE SPETTANTE: € 50 da riportare al numero di mesi (6) e da dividere per due perché i proprietari sono due ed entrambi hanno adibito la casa ad abitazione principale (la detrazione non va rapportata alle quote di possesso)</i> <i>BASE IMPONIBILE CASA = 481,60 X 168 = 80.908,80</i> <i>BASE IMPONIBILE PERTINENZA = 40,28 X 168 = 6.767,04</i></p> <p><i>TASI LORDA MARITO: (80.908,80 X 2 / 1000 X 30 /100 /12 X6) + (6.767,04 X 2 / 1000 X 30 /100 /12 X 6) = 26,30</i> <i>DETRAZIONE SPETTANTE AL MARITO: 50/12*6/2 = 12,50</i> <i>TASI NETTA MARITO: 26,30-12,50 = 13, 80</i> <i>ACCONTO MARITO = 13,80 / 2 = 6,90</i> <i>SALDO MARITO = 13,80 / 2 = 6,90</i> <i>Dato che l'acconto è sotto soglia, il marito paga l'intero importo (arrotondato ad € 14,00) a saldo, barrando acconto e saldo, indicando come numero immobili 2 e come detrazione 12,50</i></p> <p><i>TASI LORDA MOGLIE: (80.908,80 X 2 / 1000 X 70 /100 /12 X6) + (6.767,04 X 2 / 1000 X 70 /100 /12 X 6) = 61,37</i> <i>DETRAZIONE SPETTANTE ALLA MOGLIE: 50/12*6/2 = 12,50</i> <i>TASI NETTA MOGLIE: 61,38-12,50 = 48,88</i> <i>ACCONTO MOGLIE = 48,88 / 2 = 24,44 – arrotondare ad € 24,00</i> <i>SALDO MOGLIE = 48,88 / 2 = 24,44 – arrotondare ad € 24,00</i> <i>Sia in acconto che a saldo la moglie nell'F24 indicherà, come numero di immobili, 2 e come detrazione 6,25.</i></p>
<p><u>Modalità di pagamento</u></p>	<p>Per il pagamento TASI si utilizza il modello F24 oppure l'apposito bollettino di conto corrente postale TASI, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, valido per l'intero territorio nazionale e disponibile presso gli uffici postali.</p> <p>1) MODELLO F24</p> <p>Cliccare qui di seguito per scaricare il modello F24 e le relative istruzioni.</p> <p>Si riportano di seguito i codici da usare sia per</p>

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

l’F24 ordinario che per quello semplificato:

Codice Ente: A562

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

“**3958**” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze

“**3959**” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

In caso di ravvedimento operoso (ad esempio in caso di pagamento tardivo), le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta: non vanno usati codici diversi per versare sanzione ed interessi (i codici-tributo TASI istituiti per sanzione ed interessi vanno usati solo in caso di ricevimento di avvisi di accertamento da parte del Comune).

Per i **contribuenti-enti pubblici** sono invece stati stabiliti codici diversi; ed essi debbono utilizzare un diverso modello di pagamento F24 (F24 EP).

Oltre al modello specifico di F24 riservato agli enti pubblici, esistono due modelli F24 diversi: quello **ordinario** e quello **semplificato**. Possono essere usati entrambi.

Se si usa quello ordinario, una volta compilata la sezione “CONTRIBUENTE”, si passa a compilare la “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”.

Se invece si usa il modello F24 semplificato, una volta compilata la sezione “CONTRIBUENTE”, si passa a compilare la sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO”: e, nella prima colonna di ciascun rigo che si compila, quella denominata “sezione”, indicare “EL”.

Compilazione altri campi comuni ai due modelli:

Codice ente/codice comune (nel modello semplificato compare solo la dicitura “codice ente”): **A562**

Campo “Ravv”: barrarlo solo se il pagamento si riferisce al ravvedimento operoso (esempio pagamento tardivo)

Campi “acc” e “saldo”: in occasione del pagamento dell’acconto (scadenza 16 giugno) e del saldo (scadenza 16 dicembre) barrare rispettivamente “acc” e “saldo”. Se si decide di

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

	<p>pagare tutto in unica soluzione (entro la scadenza dell'acconto 16 giugno), barrare sia "acc", sia "saldo".</p> <p>Riportare i vari importi nella colonna "importi a debito versati": tutti arrotondati all'unità di euro.</p> <p>"Numero immobili": se ad esempio si paga la TASI per l'abitazione principale ed una pertinenza, indicare "2"</p> <p>Attenzione: se si paga la TASI per l'abitazione principale e per una o più pertinenze (al massimo tre), dovrà essere compilato un solo rigo, indicando, come numero immobili, 2 o 3 o 4, a seconda del numero di pertinenze.</p> <p>Allo stesso modo, se si paga la TASI per più fabbricati rurali strumentali ricadenti nel territorio del Comune di San Giuliano Terme, dovrà essere compilato un solo rigo.</p> <p><i>Anno di riferimento</i>: è quello dell'anno di imposta a cui si riferisce il versamento: quindi se si tratta di ravvedimento, bisogna segnare comunque l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.</p> <p><u>Arrotondamento.</u> Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità di euro deve essere effettuato <u>per ciascun rigo compilato</u>, come precisato dalla Circolare MEF n. 3DF del 18/05/12 e non solo per il saldo finale.</p> <p>2) BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE</p> <p>I bollettini di conto corrente postale per il pagamento TASI sono disponibili presso gli uffici postali.</p> <p>Il conto corrente è unico per tutta Italia (n. 1017381649 intestato a "PAGAMENTO TASI").</p> <p>Nello spazio "Codice catastale" dovrà essere indicato "A562" (codice catastale del Comune di San Giuliano Terme).</p> <p>Nel compilare i bollettini si seguano attentamente le istruzioni stampate sul bollettino stesso.</p> <p><u>In ogni caso i contribuenti dovranno prestare attenzione alla corretta compilazione dei modelli di versamento, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 del D.lgs. 471/1997.</u></p>
<u>Contribuenti non residenti nel territorio italiano</u>	In alternativa al pagamento mediante F24, i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

	<p>possono versare la TASI con: 1) vaglia postale internazionale ordinario; 2) vaglia postale internazionale di versamento in c/c; 3) bonifico bancario.</p> <p>In tal caso il tributo spettante al Comune di San Giuliano Terme deve essere versato con bonifico a favore della Tesoreria Comunale di San Giuliano Terme – Banco Popolare (codice BIC BAPPIT21T51; CODICE IBAN IT87C0503414011000000000339).</p> <p>La ricevuta del versamento deve essere trasmessa in copia al Comune.</p> <p>Il versamento deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in più Comuni, e deve essere disposto in euro.</p> <p>Per la compilazione della causale del versamento si rimanda al Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2012.</p>
<u>Soglia minima di versamento</u>	<p>Non si fa luogo al versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è uguale o inferiore ad €12,49. Se l'importo da versare per l'intero anno supera tale soglia, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto. Se l'imposta da versare in sede di acconto è uguale o inferiore ad €12,49, l'acconto sarà versato unitamente al saldo, purché l'imposta dovuta per l'intero anno sia superiore a tale soglia.</p> <p><u>Considerato che l'obbligazione tributaria è unica, la soglia minima si applica all'imposta complessivamente dovuta dai comproprietari.</u></p>
<u>Modalità di versamento in caso di decesso del contribuente</u>	<p>In caso di decesso del contribuente gli eredi dovranno effettuare un versamento a nome del defunto pagando l'imposta dovuta fino al decesso. L'imposta dovuta per la restante parte dell'anno dovrà essere versata pro quota da ciascuno degli eredi, ad eccezione dell'ipotesi in cui il coniuge superstite abbia acquistato il diritto di abitazione sulla casa coniugale. Per il mese in cui è avvenuto il decesso, soggetto passivo sarà il contribuente deceduto o l'erede (o gli eredi) a seconda della data di decesso: valgono le regole per il computo dei mesi di cui al paragrafo "Periodo d'imposta e computo dei mesi".</p>
<u>Aliquote, detrazioni e Regolamento TASI</u>	<p>Aliquote, detrazioni, Regolamento TASI, sono consultabili al seguente indirizzo: Home ➤ Uffici e Servizi ➤ Settore 4 Personale Bilancio Partecipate Spuc Informatica ➤ Servizi Economici e Finanziari ➤ U.O. Entrate ➤ I.U.C. (IMU - TASI - TARI)</p>

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

<u>Calcolo TASI e stampa F24</u>	<p>E' a disposizione dei contribuenti (indirizzo www.comune.sangiulianoterme.pisa.it) un calcolatore TASI ON-LINE, che consente il calcolo del tributo e la stampa del relativo modello di pagamento F24</p>
<u>Dichiarazione TASI</u>	<p>In merito agli obblighi dichiarativi TASI, è prevista l'applicazione delle disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU: l'art. 10, comma 4, lettera a), del D.L. 35 dell'8/04/2013 fissa il termine di presentazione della dichiarazione IMU al <u>30 giugno dell'anno successivo</u> a quello al quale la dichiarazione si riferisce. Quindi per la presentazione della dichiarazione TASI vale lo stesso termine, fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.</p> <p>Pertanto i contribuenti soggetti all'obbligo dichiarativo per l'anno d'imposta 2015 dovranno presentare la dichiarazione TASI entro il 30/06/2016.</p> <p>Dopo tale data potranno comunque presentare la dichiarazione nei successivi 90 giorni, avvalendosi del ravvedimento operoso.</p> <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tuttavia, non ha ancora approvato un nuovo modello di dichiarazione unico per la IUC, ovvero un nuovo modello utilizzabile per la sola TASI: <u>ad oggi esiste solo il modello di dichiarazione IMU</u>. Pertanto, la dichiarazione TASI dovrà essere presentata utilizzando il modello ministeriale approvato per l'IMU, <u>specificando che si tratta di TASI</u>.</p> <p>La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</p> <p><u>Le istruzioni ministeriali indicano in quali casi sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione.</u></p> <p>Attenzione: ai fini dell'applicazione di alcune agevolazioni (ad esempio: militari) la legge ha previsto l'obbligo, a pena di decadenza dall'agevolazione stessa, di presentazione</p>

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

	<p>tempestiva della dichiarazione IMU/TASI – si veda l’art. 2, comma 5-bis D.L. 102/2013.</p> <p>In ogni caso le dichiarazioni presentate ai fini Ici restano valide anche per la TASI/IMU, in quanto compatibili.</p> <p>Per scaricare il modello ministeriale e le istruzioni cliccare sui collegamenti sottostanti: <u>Modello di dichiarazione</u> <u>Istruzioni</u></p>
<p><u>Ulteriori informazioni TASI – Ritiro consegna delle richieste di agevolazione</u></p>	<p>Per ulteriori informazioni in merito alla TASI è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none">- rivolgersi allo sportello IMU/TASI (presso il Servizio Entrate posto in San Giuliano Terme, Via G.B. Niccolini, 25) attivo, dal 20.10.2015, il martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.- consultare il sito internet www.comune.sangiulianoterme.pisa.it- telefonare ai numeri 050/819334-373-336-339 <p>I moduli necessari per presentare eventuali richieste di agevolazione/riduzione sono disponibili sul nostro sito internet al seguente indirizzo: Home ➤ Uffici e Servizi ➤ Settore 4 Personale Bilancio Partecipate Spuc Informatica ➤ Servizi Economici e Finanziari ➤ U.O. Entrate ➤ I.U.C. (IMU - TASI - TARI) ➤ Moduli TASI 2015</p> <p>Oppure è possibile rivolgersi allo sportello IMU/TASI negli orari sopraindicati.</p>

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SALDO 2015

RIEPILOGO ALIQUOTE E DETRAZIONI (deliberazione di C.C. n. 66 del 9/09/2014 confermate con deliberazione consiliare n. 78 del 27/07/2015):

Importo rendita catastale unità abitativa	aliquota	Detrazione di base	Ulteriori detrazioni
fino ad € 250	1 per mille	€ 50,00	eventuali
da € 250,01 ad € 500,00	2 per mille	€ 50,00	eventuali
da € 500,01 ad € 700,00	2 per mille	/	eventuali
da € 700,01 ad € 1000	3 per mille	/	eventuali
oltre € 1000	3,3 per mille	/	eventuali

PROSPETTO DI RACCORDO DELLA IMPOSIZIONE IMU E TASI SUGLI IMMOBILI

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	IMU DOVUTA (SÌ/NO)	TASI DOVUTA (SÌ/NO)
abitazione principale – categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7	NO	SÌ
abitazione principale - categorie A/1, A/8 e A/9	SÌ	NO
unità immobiliari assimilate alla abitazione principale - categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7	NO	SÌ
unità immobiliari assimilate alla abitazione principale - categorie A/1, A/8 e A/9	SÌ	NO
una pertinenza per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali - categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7	NO	SÌ
una pertinenza per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali - categorie A/1, A/8 e A/9	SÌ	NO
pertinenze dalla seconda in poi per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali	SÌ (aliquota 10,6 per mille)	NO
altre abitazioni diverse da quelle principali e assimilate	SÌ (aliquota 10,6 per mille)	NO
Altri fabbricati	SÌ (aliquota 10,6 per mille: per i fabbricati del gruppo D 7,6 per mille allo Stato e 3 per mille al Comune)	NO
Terreni agricoli (compresi quelli a riposo, quelli coltivati in forma non imprenditoriale, quelli non adibiti ad attività agricole: in generale tutti quelli iscritti al catasto terreni)	SÌ	NO
Aree fabbricabili	SÌ	NO
Fabbricati rurali strumentali	NO	SÌ